



# REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TCP)

---

COMUNE DI....

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° .....del.....

*Il presente schema di regolamento tipo si riferisce all'ipotesi di adozione della tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della legge 147/2013. Per la TARI Tributo puntuale si rimanda all'analogo schema di regolamento tipo il quale tiene conto della differente natura giuridica dell'entrata.*

*Il documento qui proposto rappresenta una base, a partire dalla quale i Comuni potranno liberamente fare le modifiche ritenute opportune. Si rileva in particolare che la situazione di incertezza determinatasi a seguito delle nuove definizioni di rifiuti urbani e rifiuti speciali introdotte dal D.lgs 116/2020 nonché dalle disposizioni che disciplinano la possibilità per le utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico di raccolta, non hanno ancora trovato compiuto chiarimento negli interventi normativi successivi e nelle note e circolari interpretative del Mite-MEF. In relazione alle questioni rimaste irrisolte o sulle quali permangono ancora dubbi interpretativi e applicativi, sono riportate in calce al documento alcune note di approfondimento al fine di consentire ai Comuni di decidere in maniera informata sulle scelte da operare all'interno del regolamento, non avendo la Regione potestà regolamentare sulla materia.*

*In particolare, le principali questioni sulle quali permane ancora un "disallineamento", tra le interpretazioni fornite dal MiTE/MEF successive alle modifiche introdotte dal D.lgs 116/2020, e le norme attualmente vigenti riguardano:*

- *Il coordinamento della disposizione contenuta nell'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006 con quella di cui all'art. 1, comma 649, della L. 147/2013 in relazione alle riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche per l'avvio autonomo a riciclo/recupero dei propri rifiuti urbani;*
- *La tariffabilità dei magazzini di prodotti finiti o comunque non funzionalmente collegati alle aree di produzione delle attività industriali e delle attività artigianali;*
- *L'estensione (o meno) dell'esclusione dalla tariffazione anche alla quota fissa della tariffa per le aree di produzione e per i magazzini;*
- *L'esclusione (o meno) delle attività agricole per connessione dal novero delle utenze suscettibili di produrre rifiuti urbani;*

*Altri aspetti controversi sono stati nel tempo (o si ritengono) invece sufficientemente chiariti, e sono stati pertanto integrati nel regolamento senza ulteriori evidenze; in particolare:*

- *Le tempistiche per la richiesta di uscita dal servizio pubblico di raccolta per le UND che si avvalgono della facoltà concessa dall'art. 198 comma 2-bis del TUA. La legge conversione del DL 41/2021- art. 30, c. 5 ha disposto infatti che la scelta di fuoriuscita dal servizio pubblico deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. I Comuni possono in ogni caso deliberare in via regolamentare una scadenza più ampia rispetto a quella ordinaria, per le comunicazioni relative alle annualità successive al 2021, come indicato nei chiarimenti del Mef e del Mite ai quesiti del Sole 24 Ore del 25 maggio 2021.*
- *La possibilità di esercitare l'opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico di cui all'art. 198 comma 2-bis in caso di uscita con TUTTI i propri rifiuti urbani avviati a recupero. In tal caso la scontistica prevista dall'art. 238 comma 10 riguarda l'intera quota variabile della tariffa e l'utenza non può conferire rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta. Resta impregiudicata la possibilità per le UND di continuare ad usufruire delle riduzioni ex comma 649 della Legge 147/2013 per singole frazioni avviate autonomamente a riciclo senza dover sottostare al vincolo dei 5 anni. Permane invece l'incertezza sulla possibilità di una "lettura attualizzata" del comma 649, come proposta*

dal MiTE/MEF, ovvero sulla legittimità e l'opportunità di prevedere riduzioni ex. comma 649 anche per singole frazioni avviate a forme di recupero diverse dal riciclo.

- La possibilità per le UND che non hanno comunicato entro la data del 31 maggio 2021 la scelta di rimanere nel servizio pubblico di raccolta di esercitare l'opzione di uscita negli anni successivi, senza il vincolo dei 5 anni di permanenza nel servizio pubblico. I chiarimenti nel merito, forniti dal Mef e dal MiTE il 25 maggio 2021, richiamano i rilievi forniti dall'Agcm (AS1730 del 22 marzo 2021 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021) e specificano che l'UND non è vincolata a rimanere nel servizio pubblico per 5 anni e che la scelta dell'uscita dal servizio pubblico può essere operata annualmente.
- Rimane impregiudicato il versamento della quota fissa della TARI, calcolata sui servizi forniti indivisibili, da parte delle utenze non domestiche che hanno esercitato l'opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis.
- I Comuni non possono prevedere limiti quantitativi ai rifiuti urbani conferiti dalle UND al servizio pubblico di raccolta. Ciò nonostante, come specificato dal MiTE nella circolare del 1° aprile 2021, le UND che intendono conferire i propri rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta devono adeguarsi alle modalità organizzative disciplinate dal comune: "L'Ente di governo d'ambito territoriale ottimale, laddove costituito ed operante, ovvero i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a disciplinare le modalità organizzative delle operazioni di raccolta, cernita ed avvio al trattamento, cui i produttori devono adeguarsi."
- Come chiarito dal MiTE nella "Nota esplicativa rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche" del 02/02/2021, "I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te", possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i., recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato".
- Diversamente dal punto precedente, come chiarito dal MiTE nella Circolare n. 51657 del 14/05/2021, i rifiuti costituiti da sfalci e potature prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da un'impresa, che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l'attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell'allegato L-quinquies;

## Articolato

<b>Premessa</b> .....	<b>1</b>
<b>CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>6</b>
ART.1 - Oggetto.....	6
ART.2 - Definizioni .....	6
ART.3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti .....	10
ART.4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva.....	10
ART.5 - Presupposto e ambito di applicazione.....	11
ART.6 - Imposte di legge.....	14
<b>CAPO 2 – PRESUPPOSTI</b> .....	<b>15</b>
ART.7 - Utente obbligato al pagamento.....	15
ART.8 - Obbligazione pecuniaria .....	17
ART.9 - Obblighi di aggiornamento e trasmissione delle banche dati.....	19
<b>CAPO 3 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TCP</b> .....	<b>19</b>
ART.10 - Aspetti generali.....	20
ART.11 - Piano economico finanziario.....	20
ART.12 - Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche	21
ART.13 - Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile .....	21
ART.14 - Categorie tariffarie .....	21
ART.15 - Frazioni merceologiche oggetto di misurazione puntuale .....	22
ART.16 - Commisurazione della parte fissa.....	23
ART.17 - Commisurazione della parte variabile [] .....	23
ART.18 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti.....	23
ART.19 - Tariffa per utenze mercatali [].....	24
ART.20 - Tariffa giornaliera.....	25
<b>CAPO 4 - USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DELLE UND</b> .....	<b>26</b>
ART.21 - Agevolazioni per l'avvio autonomo a recupero ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del D.lgs 152/2006 .....	26
ART.22 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	26
<b>CAPO 5 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI</b> .....	<b>27</b>
ART.23 - Agevolazioni per avvio autonomo a riciclo [].....	27
ART.24 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio.....	28
ART.25 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio .....	28
ART.26 - Riduzioni per il compostaggio individuale .....	28
ART.27 - Riduzioni per il compostaggio di comunità [].....	29
ART.28 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.....	30
ART.29 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente .....	30
ART.30 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.....	30

ART.31 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta.....	30
ART.32 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo ...	31
ART.33 - Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso .....	31
ART.34 - Riduzioni per punti vendita certificati .....	31
ART.35 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari.....	31
ART.36 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari .....	32
ART.37 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo .....	33
ART.38 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere .....	33
ART.39 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuove l'utilizzo della "food-bag" per l'asporto del cibo avanzato nella ristorazione commerciale.....	33
ART.40 - Riduzioni per manifestazioni ed eventi .....	34
ART.41 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario .....	34
ART.42 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica.....	35
ART.43 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini).....	35
ART.44 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni.....	35
<b>CAPO 6 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI .....</b>	<b>36</b>
ART.45 - Comunicazione.....	36
ART.46 - Controllo .....	37
ART.47 - Informazione all'utenza .....	38
ART.48 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento.....	39
ART.49 - Riscossione .....	39
ART.50 - Rimborsi.....	39
ART.51 - Sanzioni.....	40
ART.52 - Contenzioso ed autotutela.....	41
<b>CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>41</b>
ART.53 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia .....	41
ART.54 - Entrata in vigore .....	42
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>43</b>
ALLEGATO 1 - DEPOSITO CAUZIONALE.....	43
ALLEGATO 2 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .....	43
ALLEGATO 3 - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI FUORISCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA AI SENSI DELL'ART. 198 COMMA 2-BIS DEL D.LGS 152/2006 .....	44
ALLEGATO 4 - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI REINTEGRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA .....	44
ALLEGATO 5 - MODELLO PER LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI RELATIVI AI RIFIUTI URBANI AVVIATI AUTONOMAMENTE A RECUPERO AI SENSI DELL'ART. 198 COMMA 2-BIS DEL D.LGS 152/2006.....	44
ALLEGATO 6 - MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI RIFIUTI AVVIATI AUTONOMAMENTE A RICICLO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 649 DELLA L. 147/2013.. .....	44
ALLEGATO 7 - MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE RIDUZIONI SUL COMPOSTAGGIO INDIVIDUALE.....	44



### ART.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n. .... disciplina la Tariffa Rifiuti avente natura corrispettiva (di seguito TCP o Tariffa) e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).
2. La TCP assicura la copertura integrale dei costi di esercizio e investimento relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 determinati secondo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento a quanto previsto da ARERA nella Delibera n°443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 e s.m.i.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### ART.2 - Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
  - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «**rifiuto**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) «**produttore di rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  - c) «**detentore**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - d) «**conferimento**»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
  - e) «**gestione dei rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;



- f) **«gestore»**: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- g) **«carta del servizio»**: documento attraverso il quale il gestore, in qualità di erogatore del servizio pubblico, indica i principi fondamentali, gli standard di qualità del servizio e gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio;
- h) **«prevenzione»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- i) **«riutilizzo»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- j) **«centro del riuso»**: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- k) **«preparazione per il riutilizzo»**: ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- l) **«raccolta»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- m) **«centro di raccolta»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- n) **«dotazione per la raccolta»**: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- o) **«raccolta differenziata»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- p) **«riciclaggio»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- q) **«recupero»**: ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo

altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

- r) **«spazzamento delle strade»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- s) **«autocompostaggio»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- t) **«compostaggio di comunità»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- u) **«rifiuto organico»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- v) **«rifiuti alimentari»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- w) **«rifiuto urbano residuo»**: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 200301);
- x) **«utente»**: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- y) **«utenza»**: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- z) **«utenza domestica»**: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- aa) **«utenza non domestica»**: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- bb) **«utenza singola»**: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- cc) **«utenza domestica condominiale»**: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- dd) **«utenza aggregata»**: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- ee) **«pertinenza dell'utenza domestica»**: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale

della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerati pertinenze anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;

- ff) «**parte fissa della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) «**parte variabile della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

### **ART.3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019, il Servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
2. Sono considerate attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione, come definito all'interno dell'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019.
3. Il servizio è svolto dal Gestore individuato dal Comune secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
4. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo - es. recupero di energia - , smaltimento).
5. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra il Comune e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

### **ART.4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La TCP è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente art. è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

#### **ART.5 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva, per analogia con la TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed esistenti sul territorio del Comune.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale. Per quanto riguarda le attività produttive sono considerati locali suscettibili di produrre rifiuti urbani, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i locali delle seguenti tipologie: uffici, servizi, corridoi, spogliatoi, archivi e depositi/magazzini di prodotti finiti<sup>1</sup>, sale mensa (e/o degustazione), aree vendite e mostre fatto salvo quanto specificato nel successivo comma 4.
3. La superficie tariffabile, è quella calpestable<sup>2</sup>. La superficie calpestable dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'ART.45 - , l'indicazione della superficie calpestable allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'Allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

---

<sup>1</sup> **ATTENZIONE:** Il tema della tassabilità o meno dei magazzini di prodotti finiti è alquanto controverso e foriero di contenziosi tra imprese e Comuni. Si veda nel merito quanto riportato nella sezione "Note di approfondimento" nella nota n° [III] "Tariffabilità dei magazzini"

<sup>2</sup> In regime di Tariffa corrispettiva, il parametro superficie può essere o meno considerato ai fini della determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa delle utenze domestiche e/o non domestiche. Nella maggior parte dei casi, la superficie è un parametro che viene utilizzato anche in TCP per la determinazione della parte fissa della tariffa e, in taluni casi, per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle frazioni non misurate (es. le raccolte differenziate). Ai sensi del comma 668, art. 1 della Legge 147/2013 infatti, il comune, nella commisurazione della tariffa, può (o meno) tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Nel caso in cui vengano utilizzati i criteri presuntivi di cui al d.P.R.158/99, la superficie tariffabile è quella calpestable e valgono le stesse regole previste dalla legislazione vigente in materia di TARI tributo.

4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, l'utente di cui all'ART.7 - dovrà presentare al Gestore copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il *[indicare la data es. 1° marzo]* dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla Tariffa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate **[i]**:

Tipologia di attività	%le di abbattimento
<i>[specificare la tipologia di attività]</i>	<i>[specificare la %le di abbattimento]</i>
...	...

- b) la porzione di superficie **[ii]** dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree

visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. *[specificare]* nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno *[specificare il numero]* lati verso l'esterno;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La TCP non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Rimangono soggetti a tariffazione i locali di cui alle categorie catastali C/1, C/2 e C/6 anche se prive di allacci ai pubblici servizi in quanto pertinenze di utenze principali salvo prova contraria documentata da parte dell'utenza che il locale risulti chiuso e non utilizzato;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere richiesta dall'utente con la comunicazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione e dovrà comunque essere supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della TCP, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'articolo 198 del d.lgs. 152/2006 nel rispetto degli obblighi di cui al successivo ART.22 - per tutti i propri rifiuti

urbani avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, inclusa la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi. Resta fermo l'obbligo di corrispondere la quota fissa della tariffa. **[iii]**

9. La TCP si applica anche agli agriturismi e alle aziende agro-industriali, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani. **[iv]**
10. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffa o provenienti da aree escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, si applica la TCP a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

#### **ART.6 - Imposte di legge**

1. Alla TCP, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura deliberata dalla Provincia sull'importo della tariffa corrispettivo.
3. Alla tariffa corrispettivo sono applicate le ulteriori imposte previste dalla Legge<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Con la sentenza n. 8631 del 7 maggio 2020 la Corte di cassazione ha riconosciuto che la Tia2, a differenza della Tia1 ha natura privatistica e come tale è soggetta a Iva. Tale sentenza, riferita alla Tia2 potrebbe ritenersi valida anche nel caso della Tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della legge 147/2013. Ciò nonostante, alla luce dell'estrema libertà nella definizione dei criteri per l'articolazione della tariffa, si ritiene che sia più prudente specificare nel regolamento che che "Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge". Poiché il DM 20 Aprile 2017 consente l'applicazione della TCP con la sola misurazione della frazione residua infatti, restano aperte le questioni sulla determinazione dei conferimenti/litri minimi, sulla ripartizione tra le diverse utenze del servizio dei costi relativi alla raccolta, trasporto e trattamento delle frazioni da raccolta differenziata nonché dei costi fissi. Le modalità di ripartizione di tali costi nell'articolazione tariffaria nonché la previsione di conferimenti minimi più o meno elevati per la frazione residua, determina infatti un maggiore o minore grado di "corrispettività" del prelievo al servizio reso. In sostanza, si ritiene che permanga ancora un livello non trascurabile di incertezza sulla natura privatistica o tributaria della tariffa in oggetto.

### ART.7 - Utente obbligato al pagamento

1. La TCP è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente ART.5 - , con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti, fatta eccezione per le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'articolo 198 del D.lgs. 152/2006 per l'avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico di tutti i propri rifiuti urbani, sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre, per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della TCP rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della TCP i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto obbligato al pagamento della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore dell'immobile si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della TCP rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.



7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive secondo quanto previsto dalla legge regionale n.8 del 27/11/2013 (*Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 –Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo- e successive modifiche*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa, la TCP è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali utenze sono considerate “utenze non domestiche”.
9. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive non svolte in forma di impresa si applica la tariffa per le utenze domestiche.
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la tariffa prevista per l'utenza domestica.
11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della TCP dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
13. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini dell'ART.45 - del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'ART.5 - comma 4 lettera c), ai condominii che hanno nominato un amministratore, su richiesta, può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.
15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente<sup>4</sup>, deve essere riversato al Gestore e sottratto dal totale dei costi del Piano economico finanziario di cui all'ART.10 - che deve essere coperto con la Tariffa. Le istituzioni scolastiche statali

---

<sup>4</sup> Dal contributo statale va detratto il tributo provinciale, sulla base di quanto precisato dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 17/2009

pertanto non sono tenute a corrispondere la tariffa corrispettivo fermo restando l'obbligo da parte delle altre tipologie di scuole (es. scuole materne comunali, istituti scolastici privati etc..).

#### **ART.8 - Obbligazione pecuniaria**

1. La TCP è commisurata ad anno solare ed applicata secondo il criterio pro die cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all'ART.5 - o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione delle dotazioni assegnate, e comunque, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 7, non prima della presentazione della dichiarazione di cessazione.
3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'[Allegato 1](#) al presente Regolamento.
4. L'utente, fatto salvo il caso delle utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'articolo 198 del d.lgs. 152/2006 per il conferimento a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta di tutti i propri rifiuti urbani, è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro *[specificare]* giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell'utenza.
5. In assenza delle condizioni di cui al comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini previsti, è comunque tenuto al pagamento della parte fissa della tariffa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi obbligatori. Il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione della Tariffa, o in apposito atto.
6. L'utente è responsabile della dotazione eventualmente ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore preventivamente alla comunicazione di cessazione dell'utenza.
7. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree

e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare<sup>5</sup>:
  - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici per i nuclei residenti ovvero alla dichiarazione di attivazione/variazione dell'utenza in caso di nuclei non residenti;
  - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a *[inserire il numero]*<sup>6</sup> persone per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'ART.45 - del presente Regolamento **[v]**;
  - c) si considera un numero di occupanti pari a *[inserire il numero di persone]* per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
  - d) si considera un numero di occupanti pari a *[inserire il numero di persone]* per l'utenza domestica tenuta a disposizione e non locata (es. per i propri usi e per quelli dei propri familiari), salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
  - e) nei casi di cui all'ART.7 - , comma 9 (strutture ricettive non esercitate in forma di impresa), la consistenza del nucleo familiare è determinata, tenendo conto del numero effettivo dei giorni di locazione, come segue: *[specificare i criteri utilizzati]*.
9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza (per almeno un anno solare) di uno o più componenti in strutture sanitarie, sociali o simili come, esemplificativamente, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia, case albergo, carceri. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei soggetti che hanno la residenza o la dimora all'estero con assenza documentata dalla residenza per almeno un anno solare.
10. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo ART.45 - .

---

<sup>5</sup> In regime di corrispettivo l'articolazione tariffaria per le utenze domestiche potrebbe, in teoria, prescindere dal numero dei componenti il nucleo familiare. Ciò nonostante, ai fini della determinazione della parte fissa della tariffa, dei conferimenti minimi obbligatori per la frazione residua e della stima del contributo dell'utenza ai costi di gestione delle frazioni che non sono oggetto di misurazione (es. le frazioni raccolte in modo differenziato), si fa ancora riferimento in molti casi al numero di componenti del nucleo familiare.

<sup>6</sup> Il numero di componenti in tal caso, può, ragionevolmente essere diverso in funzione della classe di superficie dell'immobile: maggiore la classe di superficie, maggiore il numero presunto di componenti.

11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TCP è calcolata tenendo conto anche del numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Gli intestatari dei nuclei familiari interessati sono tenuti alla presentazione della relativa richiesta ed al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.
12. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche qualora l'occupante non sia titolare di altre utenze domestiche nel territorio comunale. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
13. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'ART.45 - del presente Regolamento.
14. Non si dà luogo al recupero delle somme quando l'importo della Tariffa risulta inferiore ai relativi costi di riscossione in mancanza di continuità del servizio reso. Analogamente non si procederà al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore ai relativi costi di gestione del rimborso stesso.

#### **ART.9 - Obblighi di aggiornamento e trasmissione delle banche dati**

1. Il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. In particolare l'ufficio anagrafe, nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)<sup>7</sup> di cui all'art. 62 del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) provvede a comunicare *[inserire la periodicità]* al Gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente; analogamente, gli uffici comunali interessati comunicano al Gestore con cadenza *[inserire la periodicità]* i dati e le informazioni utili ai fini della gestione della tariffa per le utenze non domestiche (es. avvio o variazione di impresa, rilascio di licenze, variazioni di autorizzazioni all'esercizio di attività, cessioni fabbricati, ecc.).
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa corrispettiva puntuale, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

### **CAPO 3 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TCP**

---

<sup>7</sup> Ad oggi (5/7/2021), nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente sono presenti oltre il 93% dei Comuni della Regione Lazio.

## ART.10 - Aspetti generali

1. Le tariffe della TCP per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui all'ART.11 - . Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente fatto salvo l'adeguamento delle stesse, con l'applicazione dell'indice di inflazione programmata per l'anno di riferimento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. La TCP è data dalla somma di due componenti, la “parte fissa” e la “parte variabile” così come definite rispettivamente alle lettere ff) e gg) dell'ART.2 - comma 5.<sup>8</sup>
3. La ripartizione della TCP tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera annuale di approvazione delle tariffe.
4. La TCP è calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti residui *[specificare le eventuali ulteriori frazioni merceologiche oggetto di misurazione/tariffazione]*, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta secondo quanto indicato al successivo ART.15 - La quota puntuale attribuita tramite misurazione del rifiuto conferito agisce sul calcolo della parte variabile della Tassa.
5. I criteri per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della TCP per le utenze domestiche e non domestiche sono indicati rispettivamente agli ART.16 - e ART.17 -
6. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si può tener conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente e successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

## ART.11 - Piano economico finanziario

1. La determinazione delle tariffe all'utenza avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
  - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248;
  - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
  - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
  - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
3. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione

---

<sup>8</sup> In regime di corrispettivo la Tariffa può essere diversamente articolata in più di due componenti (es. tariffa trinomia o quadrinomia) in modo tale da garantire per quanto possibile la più ampia corrispettività del prelievo alle diverse tipologie di servizi resi ed alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

4. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
7. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

#### **ART.12 - Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche**

1. I costi complessivi del servizio sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica. *[esplicitare eventuali ulteriori criteri utilizzati per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche].*

#### **ART.13 - Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile**

1. La suddivisione fra parte fissa e parte variabile della TCP avviene secondo i seguenti criteri *[specificare]*<sup>9</sup>.

#### **ART.14 - Categorie tariffarie**

1. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica. In particolare:
  - a) per le utenze domestiche, le tariffe sono articolate in base alle categorie tariffarie di cui al D.P.R. 158/99;

---

<sup>9</sup> Es. secondo i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del D.P.R. 158/99. Resta inteso che la ripartizione tra costi fissi e costi variabili può essere effettuata secondo criteri diversi, considerato che, in Tariffa corrispettivo, ai sensi del comma 668, art. 1 della legge 147/2013, l'utilizzo dei criteri di cui al d.P.R. 158/99 è puramente facoltativo. Si evidenzia inoltre che in regime di corrispettivo non si applica il limite annuale all'incremento della parte variabile della tariffa del  $\pm 20\%$  introdotto dalla Delibera 443/2019 di ARERA il quale vale esclusivamente per i Comuni a TARI Tributo.

- b) per le utenze non domestiche, le tariffe sono articolate in base alle categorie riportate in [Allegato 2](#) al presente Regolamento<sup>10</sup>. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione di rifiuti. **[vi]**
2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1 lettera b), si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
  3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
  4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
  5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
  6. Il criterio della tariffa unica nel caso delle utenze non domestiche può essere disatteso ove l'utente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a *[specificare i mq]*. La modifica della categoria di assegnazione avviene in ogni caso a giudizio insindacabile del Gestore, che può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.
  7. In sede di prima applicazione della TCP le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

#### **ART.15 - Frazioni merceologiche oggetto di misurazione puntuale**

1. In coerenza con le disposizioni di cui al DM 20/04/2017<sup>11</sup>, il regolamento di gestione del servizio prevede la misurazione puntuale del rifiuto urbano residuo conferito al servizio pubblico di raccolta

---

<sup>10</sup> Si evidenzia che, in Tariffa corrispettivo, le categorie di utenza non domestica possono teoricamente non avere alcuna rilevanza nel modello tariffario ai fini della determinazione della tariffa. In questi casi, l'Allegato 3 può non essere previsto.

<sup>11</sup> Secondo le disposizioni vigenti, il regolamento ministeriale sulla tariffa puntuale di cui al DM 20 aprile 2017 va applicato (obbligatoriamente - art. 1 comma 668, Legge 144/2013) alla tariffa corrispettiva, mentre può essere applicato (facoltativo) alla TARI tributo puntuale.



per il quale è prevista una specifica tariffa commisurata al quantitativo conferito espresso in *[specificare se in volume o in peso]*.

2. Oltre al rifiuto urbano residuo il regolamento di gestione del servizio prevede la misurazione puntuale e l'applicazione di una specifica tariffa per il conferimento *[esplicitare eventuali ulteriori frazioni merceologiche oggetto di misurazione/ tariffazione]*<sup>12</sup>
3. Il costo unitario per il conferimento al servizio pubblico di raccolta delle frazioni merceologiche oggetto di misurazione puntuale è esplicitato nella delibera di approvazione delle tariffe.

#### **ART.16 - Commisurazione della parte fissa**

*[Specificare i parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa della tariffa<sup>13</sup> distinguendo tra utenze domestiche e non domestiche; descrivere i relativi criteri e le modalità di calcolo. Qualora la volumetria dei contenitori sia utilizzata ai fini della quantificazione della parte fissa della tariffa da attribuire alla singola utenza, esplicitare i criteri adottati per la determinazione della volumetria assegnata]*

#### **ART.17 - Commisurazione della parte variabile [vii]**

*[Specificare i parametri che influiscono sulla determinazione della parte variabile della tariffa<sup>14</sup> distinguendo tra utenze domestiche e non domestiche; descrivere i relativi criteri e le modalità di calcolo anche in relazione ad eventuali particolari tipologie di utenze per le quali si applicano condizioni tariffarie agevolate<sup>15</sup>. Esplicitare, ove pertinente, le modalità di attribuzione dei conferimenti alla singola utenza nel caso di utenze aggregate.]*

#### **ART.18 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

1. Sono tenuti al pagamento della Tariffa secondo le regole del presente articolo anche gli eventi e/o le manifestazioni quali sagre, spettacoli viaggianti e luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali regolarmente autorizzate, aperti al pubblico, che prevedono occupazioni di locali o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile. Ai sensi del presente articolo si considerano eventi e manifestazioni quelli con durata di regola non superiore a *[specificare]*<sup>16</sup> giorni consecutivi.

---

<sup>12</sup> Il presente comma è inserito qualora il regolamento del servizio preveda la misurazione/tariffazione anche di altre frazioni merceologiche oggetto di raccolta (es. frazione organica; frazione verde)

<sup>13</sup> Es. n° di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche, tipologia di attività per le utenze non domestiche, superficie o classe di sup. tariffabile, superficie o classe di sup. totale, zona di servizio e relativa frequenza del servizio di spazzamento, volumetria dei contenitori assegnati per la raccolta della frazione residua; volumetria dei contenitori assegnati per le frazioni riciclabili.

<sup>14</sup> In particolare, vanno definiti i criteri che influenzano la determinazione dei conferimenti/litri/kg minimi comunque addebitati all'utenza indipendentemente dal quantitativo di rifiuti effettivamente conferito e gli eventuali ulteriori servizi (es. servizi a chiamata) messi a disposizione dal gestore. Ad esempio, per le utenze domestiche, i conferimenti minimi obbligatori possono essere determinati sulla base del numero di componenti del nucleo familiare; per le utenze non domestiche i conferimenti minimi obbligatori possono essere determinati in relazione alla tipologia di attività svolta oppure, indipendentemente dalla categoria, individuando un numero fisso di conferimenti/anno con riferimento al contenitore in dotazione.

<sup>15</sup> Es. utenze domestiche per le quali, le particolari condizioni di disagio sanitario determinano una anomala produzione di rifiuto residuo soggetto a tariffa; case di cura e di riposo etc...

<sup>16</sup> es. 21 giorni.



2. A tal fine gli organizzatori di tali eventi e manifestazioni devono attivare l'utenza almeno *[specificare in numero di giorni]* prima del loro inizio.
3. La tariffa è commisurata al servizio reso in funzione di *[specificare]*<sup>17</sup>, nonché a eventuali servizi aggiuntivi (es. contenitori aggiuntivi, scuotamenti intermedi, prestazioni di personale da parte del Gestore) complementari richiesti.<sup>18</sup> Per gli eventuali servizi aggiuntivi si applicano i prezzi unitari di riferimento *[specificare]*<sup>19</sup>.
4. Per tutte le manifestazioni, spettacoli viaggianti e relativi carriaggi il Gestore potrà richiedere il versamento di un importo quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività. A conclusione della manifestazione si procederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute. Il Comune, prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi.
5. La Tariffa è comunque applicata, a titolo di penale, anche in caso di omessa attivazione del servizio di gestione dei rifiuti da parte degli organizzatori dei predetti eventi o manifestazioni, o di cessione dei rifiuti/materiali differenziati ad altro soggetto: in tale ipotesi si applica la tariffa *[specificare]*<sup>20</sup>.
6. Il mancato rispetto del termine di attivazione di cui al comma 2 e/o delle altre condizioni di utilizzo delle dotazioni per la raccolta, determina l'applicazione di specifiche penali.
7. In caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la quantità di rifiuti conferita al servizio sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato; in mancanza anche di tali dati, verranno fatturati i costi di manifestazioni di pari entità.

#### **ART.19 - Tariffa per utenze mercatali [viii]**

1. La TCP è dovuta per le utenze mercatali che occupano in maniera permanente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Tariffa è determinata annualmente in base ai seguenti criteri: *[specificare]*<sup>21</sup>
3. A decorrere dal 1.01.2021, i sensi dell'art. 1 comma 838 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio per il 2020), limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 1 comma 842 della medesima legge, la Tariffa è sostituita dal canone di cui al comma 837 ed è riscossa dal Comune per conto del Gestore.

<sup>17</sup> es. in funzione della tipologia e del numero di contenitori utilizzati, dell'utilizzo o meno di stoviglie riutilizzabili etc...

<sup>18</sup> Sarebbe opportuno, e in tal caso andrebbe specificato nel Regolamento, che le tariffe del servizio vengano differenziate in ragione dell'adozione di comportamenti finalizzati alla prevenzione dei rifiuti, alla riduzione del rifiuto secco residuo, nonché la corretta differenziazione dei rifiuti riciclabili da parte degli organizzatori di manifestazioni o eventi.

<sup>19</sup> Es. i prezzi unitari di riferimento previsti dal Contratto di servizio (ove disciplinati)

<sup>20</sup> In questi casi, qualora siano previste tariffe diversificate in ragione dell'applicazione di misure volte a favorire la prevenzione dei rifiuti/la riduzione della frazione residua/il miglioramento della raccolta differenziata, può essere applicata la tariffa per gli eventi a più bassa incentivazione

<sup>21</sup> es. sulla base della superficie occupata, della quantità di rifiuti secco ed eventualmente di umido raccolta nel mercato, della tipologia di attività etc...

## ART.20 - Tariffa giornaliera<sup>22</sup>

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. Per le occupazioni che avvengono in strutture quali impianti sportivi e simili (stadio, palazzetto dello sport, ecc.) e/o di aree e locali destinati al pubblico in concomitanza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali (esempio concerti, raduni, ecc.), oppure in caso di manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande (feste parrocchiali, sagre, feste di partito, ecc.) per le quali si verifica una produzione di rifiuti straordinaria e variabile in ragione del numero dei partecipanti, le modalità del servizio di gestione dei rifiuti nonché l'importo della tariffa dovuta, dovranno essere disciplinate da apposita convenzione stipulata tra il soggetto gestore e il promotore delle manifestazioni anche con riferimento alle eventuali aree esterne limitrofe.
3. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
4. La tariffa giornaliera è commisurata per giorno o frazione di giorno di occupazione tenendo conto dei seguenti criteri *[specificare]*.
5. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del *[specificare la %ole, max 100% oppure della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale]* con un importo minimo di euro 12,00. E' facoltà dell'utente chiedere il pagamento della tariffa annuale.
6. L'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene, di regola, con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi.
7. Gli utenti titolari di assegnazione di posteggio fisso nei mercati comunali (cosiddetta giornaliera permanente), dichiarano al Comune l'inizio dell'attività indicando la propria ragione sociale e le giornate di esercizio di attività programmate. L'Ufficio comunale competente trasmette periodicamente al Gestore i dati utili all'applicazione della tariffa.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa rifiuti corrispettiva annuale.

---

<sup>22</sup> In alternativa agli ARTT. 17 e 18 può essere utilizzato il presente articolo che disciplina la Tariffa giornaliera nelle diverse casistiche.

### **ART.21 - Agevolazioni per l'avvio autonomo a recupero ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del D.lgs 152/2006**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati **tutti** al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, fatto salvo quanto previsto al successivo ART.23 - , nel caso di avvio a riciclo di singole frazioni o comunque di una parte dei propri rifiuti urbani, le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto al successivo ART.22 - non sono tenute alla corresponsione della parte variabile della TCP. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa di cui all'art. 2 comma 5 lettera ff).
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

### **ART.22 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'ART.21 - comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la **totalità** dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore e per conoscenza al Comune [*indicare l'ufficio competente – es. Ufficio tributi o Ufficio Ambiente*] entro il 30 giugno di ciascun anno **[ix]**, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in [Allegato 3](#) al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tariffabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche eventualmente in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
3. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tariffa.

4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico **[x]**.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune secondo il modello riportato in [Allegato 4](#) al presente Regolamento, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro *[specificare il termine es. 30 giorni]* dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
6. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta sulla base del modello riportato in [Allegato 5](#) al presente regolamento, da presentare tramite PEC al Gestore, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il *[specificare la data es. 1° marzo]* di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D.lgs 152/2006, deve comunicare al Gestore e per conoscenza al Comune - fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente distinti per codice EER e per impianto di destinazione con l'indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte **[xi]**. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tariffa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

## **CAPO 5 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI**

---

### **ART.23 - Agevolazioni per avvio autonomo a riciclo [xii]**

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TCP<sup>23</sup> commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata *[specificare, ad esempio: “La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza”]*.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell’utente che presenta annualmente al Gestore, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello riportato in [Allegato 6](#), entro il *[specificare la data, ad esempio: 1 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento]*.

#### **ART.24 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio<sup>24</sup>**

1. La Tariffa è dovuta nella misura del *[indicare la % con massimo del 20%]* dell’importo totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **ART.25 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio<sup>25</sup>**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l’utenza, alla Tariffa si applicano le riduzioni di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari al *[specificare la % con massimo 40%]* per le utenze poste a una distanza superiore a *[indicare la distanza in mt]* dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall’accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dall’utente con la presentazione della comunicazione di cui al successivo ART.45 - e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

#### **ART.26 - Riduzioni per il compostaggio individuale<sup>26</sup>**

1. All’utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre

<sup>23</sup> La riduzione dovrebbe operare sulla parte variabile della tariffa relativa ai costi di gestione delle frazioni da RD non misurate, il cui quantitativo è determinato su base presuntiva.

<sup>24</sup> Riduzione obbligatoria: l’obbligatorietà è prevista dall’art. 1 comma 656 della legge 147/2013

<sup>25</sup> Riduzione obbligatoria: l’obbligatorietà è prevista nell’ambito della disciplina sulla TARI tributo (Art. 1 legge 147/2013, comma 657). Si ritiene che tale obbligo si estenda anche alla tariffa corrispettiva puntuale, considerato che la riduzione è legata a situazioni in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l’utenza, indipendentemente dalla natura del prelievo.

<sup>26</sup> Riduzione obbligatoria: le riduzioni di cui ai commi 1) e 2), relative alla pratica del compostaggio individuale effettuata da utenze domestiche e non domestiche, discendono dall’art. 208 comma 19-bis del D.lgs. 152/2006 introdotto dall’art. 37 della

metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) è applicata una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della Tariffa pari al *[indicare l'ammontare della riduzione]*.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'[Allegato 7](#) nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre da *[specificare]*.
4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.
5. Ad esito della verifica di cui al comma 4 il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, invia specifica comunicazione al Comune per la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'ART.45 - , riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

#### **ART.27 - Riduzioni per il compostaggio di comunità [xiii]**

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, è applicata una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.
2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 è applicata una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.
3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

---

legge n. 221 del 2015. Si ritiene che, nel caso sia prevista la misurazione e, contestualmente, una specifica tariffa per la raccolta differenziata della frazione organica, l'obbligatorietà si intende assolta attraverso l'azzeramento dei conferimenti minimi obbligatori eventualmente previsti per tale tipologia di rifiuto.



**ART.28 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo<sup>27</sup>**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è applicata una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.

**ART.29 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente<sup>28</sup>**

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è applicata una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che:
  - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
  - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo *(o diversa periodicità)* a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. L'utente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

**ART.30 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero<sup>29</sup>**

1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero è applicata una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.

**ART.31 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta<sup>30</sup>**

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti riciclabili presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti riciclabili conferiti, è così determinata *[indicare le riduzioni previste]*.

---

<sup>27</sup> Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita dall'art. 1 comma 659 lettera b) della legge 147/2013.

<sup>28</sup> Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita dall'art. 1 comma 659 lettera c) della legge 147/2013.

<sup>29</sup> Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita dall'art. 1 comma 659 lettera d) della legge 147/2013.

<sup>30</sup> Riduzione obbligatoria: la riduzione di cui al presente articolo relativa al conferimento delle frazioni riciclabili presso i Centri di raccolta dotati di strumenti di misurazione discende da quanto previsto dall' art.9 comma 2 del DM 20 aprile 2017

### **ART.32 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo<sup>31</sup>**

1. Allo scopo di incrementare la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti conferiti, è così determinata *[indicare le riduzioni previste]*.

### **ART.33 - Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso<sup>32</sup>**

1. Allo scopo di incrementare il riutilizzo dei beni e di favorire al contempo la prevenzione dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce beni riutilizzabili presso i Centri del Riuso.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di beni conferiti, è così determinata *[indicare le riduzioni previste]*.
3. L'attestazione dei quantitativi conferiti dalla singola utenza viene effettuata *[specificare le modalità]*.

### **ART.34 - Riduzioni per punti vendita certificati<sup>33</sup>**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa per l'utenza non domestica che attua azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti, è così determinata *[indicare le modalità di applicazione delle riduzioni]*.

### **ART.35 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari<sup>34</sup>**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, le

---

<sup>31</sup> Riduzione facoltativa: Nonostante non siano previste espressamente dalla normativa vigente, le riduzioni relative al conferimento dei propri rifiuti presso i centri di preparazione per il riutilizzo e le riduzioni per il conferimento dei propri beni usati presso i centri del riuso dovrebbero essere introdotte nel regolamento insieme alle riduzioni per il conferimento dei rifiuti riciclabili presso i Centri di raccolta, per coerenza con la gerarchia europea (e nazionale) sui rifiuti. Tale considerazione risulta ancora più rilevante nei casi in cui i Centri di preparazione per il riutilizzo e/o i Centri del riuso siano realizzati all'interno dei Centri di raccolta.

<sup>32</sup> Riduzione facoltativa: In relazione all'applicabilità delle riduzioni di cui al presente articolo, oltre alle considerazioni di cui alla nota precedente, si evidenzia che il conferimento di beni presso centri del riuso si configura come attività di prevenzione nella produzione di rifiuti e, in quanto tale, i Comuni possono riconoscere riduzioni in tariffa sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 659 lettera e-bis della Legge 147/2013 introdotta dall'art. 36, comma 1, legge n. 221 del 2015.

<sup>33</sup> Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita, come per le altre misure di prevenzione dei rifiuti, dall'art. 1 comma 659 lettera e-bis della legge 147/2013.

<sup>34</sup> Riduzione facoltativa: La possibilità per i Comuni di riconoscere riduzioni in tariffa per le utenze non domestiche che donano le proprie eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per



eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.
3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza, entro il *[indicare la data]* dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.
4. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è così determinata:
  - a) per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una riduzione pari a 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità per la specifica categoria di utenza;
  - b) per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite di assimilabilità specifico per i primi 300 mq.; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti tale limite si applica un'ulteriore riduzione di 20,00 euro per ogni tonnellata devoluta.
5. La riduzione di cui al comma 2, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti, è così determinata *[specificare]*.

#### **ART.36 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari<sup>35</sup>**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

---

l'alimentazione animale è esplicitamente prevista dall'art. 17 della cd. Legge Gadda (legge 19 agosto 2016, n. 166). Tale possibilità era di fatto già prevista nell'ordinamento nazionale, introdotta dall'art. 36 comma 1 della legge n. 221 del 2015, il quale, attraverso l'aggiunta della lettera e-bis all'art. 1, comma 659 della Legge 147/2013 ha conferito ai comuni la facoltà di riconoscere riduzioni in tariffa per tutte le attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, a patto che tali riduzioni siano commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti. Al fine di uniformare le modalità di determinazione da parte dei Comuni dell'entità delle riduzioni applicabili nel caso della donazione delle eccedenze alimentari destinate al consumo umano viene proposta al comma 4 una possibile modalità applicativa, sulla base dell'esperienza della Regione Emilia-Romagna (i criteri sono stati elaborati dall'Ente di Governo d'Ambito della Regione Emilia-Romagna (ATERSIR) in collaborazione con ANCI-ER e Regione-ER).

<sup>35</sup> Riduzione facoltativa: Parimenti alla donazione delle eccedenze alimentari, anche la donazione delle eccedenze non alimentari si configura come attività di prevenzione nella produzione di rifiuti e, in quanto tale, agevolabile in tariffa ai sensi dell'art. 1 comma 659 lettera e-bis della Legge 147/2013. Anche in questo caso, si propone una possibile quantificazione della riduzione applicabile sulla base dei criteri elaborati dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) in collaborazione con ANCI-ER e Regione-ER.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza, entro il *[indicare la data]* dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.
3. La riduzione di cui al comma 1 è pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.

#### **ART.37 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo<sup>36</sup>**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti di cui alla lett. g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza entro il *[indicare la data]* dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti è pari a *[indicare le specifiche percentuali di riduzione in relazione alle fasce di quantitativi]*.

#### **ART.38 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere<sup>37</sup>**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che applica il sistema del vuoto a rendere.
2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Comune, a pena di decadenza entro il *[indicare la data]* dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è così determinata *[indicare le modalità di applicazione della riduzione]*.

#### **ART.39 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuove l'utilizzo della "food-bag" per l'asporto del cibo avanzato nella ristorazione commerciale<sup>38</sup>**

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi l'utilizzo di contenitori riutilizzabili per l'asporto del cibo

---

<sup>36</sup> Riduzione facoltativa: nonostante non siano esplicitamente previste dalla cd. Legge Gadda (legge 19 agosto 2016, n. 166), tale facoltà è garantita, come per le altre misure di prevenzione dei rifiuti, dall'art. 1 comma 659 lettera e-bis della legge 147/2013.

<sup>37</sup> Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita, come per le altre misure di prevenzione dei rifiuti, dall'art. 1 comma 659 lettera e-bis della legge 147/2013. L'utilizzo del vuoto a rendere si configura infatti quale misura di riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio in vetro e può essere favorito dall'introduzione di riduzioni tariffarie dedicate all'interno del regolamento sulla tariffa rifiuti.

<sup>38</sup> Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita, come per le altre misure di prevenzione dei rifiuti, dall'art. 1 comma 659 lettera e-bis della legge 147/2013. Tra le possibili misure di prevenzione degli sprechi alimentari, la cd. Legge Gadda (legge 19 agosto

avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari.

2. La riduzione di cui al comma 1 è così determinata *[specificare]*.

#### **ART.40 - Riduzioni per manifestazioni ed eventi<sup>39</sup>**

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente *[specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente]*.

#### **ART.41 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario<sup>40</sup>**

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate/certificate dall'organo sanitario competente, comportino un'anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente *[specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente]*.

---

2016, n. 166) evidenzia in particolare le misure volte a promuovere la diffusione del doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale per l'asporto degli avanzi di cibo (vedi in particolare l'art. 9 comma 3 e l'art. 9 comma 4). Si rileva tuttavia la difficoltà di commisurare le riduzioni nel caso in questione alla quantità di rifiuti non prodotti come richiesto dall'art. 1 comma 659 della L.149/2013. La quantificazione/misurazione dei rifiuti evitati grazie alla promozione del doggy-bag/family bag nella ristorazione presenta infatti problemi di applicazione che in ultima analisi potrebbero disincentivare l'introduzione di tali riduzioni da parte dei Comuni. Per la determinazione dei criteri per l'applicazione delle riduzioni, si rimanda ad eventuali futuri accordi/protocolli di intesa promossi dalla Regione ai sensi dell'art. 9 comma 4 della legge 166/2016 e/o ad altri accordi/protocolli istituzionali promossi dai Comuni.

<sup>39</sup> Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita, come per le altre misure di prevenzione dei rifiuti, dall'art. 1 comma 659 lettera e-bis della legge 147/2013. Ferma restando la possibilità di far ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune per le riduzioni relative ad eventi occasionali con patrocini istituzionali o promossi da particolari tipologie di organizzazioni (es. Pro Loco), si ricorda che le riduzioni in tariffa (con copertura garantita dalle entrate tariffarie), nel caso di eventi e manifestazioni, possono essere applicate in coerenza con quanto disposto dall'art. 1 comma 659 della Legge 147/2013, solo nel caso in cui vengano messe in atto attività di prevenzione nella produzione di rifiuti. Resta salva la possibilità di prevedere trattamenti tariffari diversi per favorire gli eventi che rientrano nell'ambito di specifici protocolli/disciplinari in materia di prevenzione e corretta gestione dei rifiuti.

<sup>40</sup> Riduzione facoltativa: Per evitare aumenti incontrollati dei costi della tariffa a carico di particolari tipologie di utenze, nei casi previsti dagli artt. 40, 41 e 42, in alternativa alla riduzione è consigliabile prevedere una franchigia (aggiunta di svuotamenti minimi gratuiti per la frazione residua) oppure un servizio di ritiro dedicato gratuito o a condizioni economiche agevolate rispetto al conferimento della frazione residua. A norma dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 (e di quanto previsto di conseguenza all'art. 37 comma 3 del presente schema di regolamento) infatti, le riduzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio (nelle quali rientrano quelle relative alla produzione di pannolini e pannoloni usa e getta) che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti devono trovare copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa e tale copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

#### **ART.42 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica<sup>41</sup>**

1. Per l'utenza non domestica che, in ragione della propria attività (quali case di cura e di riposo per anziani, asili nido e similari), produce in via continuativa rifiuti costituiti da pannolini pediatrici e/o pannolini per incontinenza "usa e getta" è riconosciuta una riduzione della Tariffa così determinata *[introdurre le modalità di applicazione della riduzione]*.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente *[specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente]*.

#### **ART.43 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)<sup>42</sup>**

1. Per l'utenza domestica nel cui stato di famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a *[specificare]* mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista una riduzione della Tariffa così determinata *[indicare le modalità di applicazione delle riduzioni]*.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente *[specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente]*.

#### **ART.44 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre *[specificare in n. di giorni]* dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Comune provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'ART.51 - per omessa dichiarazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al *[indicare la %le massima]* della parte *[specificare la parte della Tariffa]* della Tariffa medesima.
5. Le riduzioni di cui agli ART.26 - e ART.27 - sono alternative.

---

<sup>41</sup> Vedi nota precedente

<sup>42</sup> Vedi nota precedente

### ART.45 - Comunicazione

1. Ciascun utente ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro *[indicare il numero di giorni]* successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta dichiarazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli o procedure messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applicano le sanzioni previste dall'ART.51 - del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a. Generalità dell'utente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dall'utente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART.5 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, PEC;
  - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART.5 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
  - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
  - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate dall'obbligato principale o da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta, se richiesta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax o indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di effettiva presentazione.
5. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
6. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.
9. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.)

#### **ART.46 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al CAPO 5
2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della tariffa corrispettivo, nonché il ruolo di referente verso il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
  - a. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
  - b. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
  - c. invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
  - d. utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;

- e. accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui all'ART.45 - , il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi pari al T.U.R. (tasso unico di riferimento) fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali, oltre all'applicazione della sanzione di cui all'ART.51 - del presente Regolamento.
8. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di un avviso di accertamento della tariffa omessa, non correttamente o tardivamente corrisposta.

#### **ART.47 - Informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
  - a. criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
  - b. numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
  - c. voci di costo che compongono la parte fissa e variabile della Tariffa;
  - d. numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
  - e. riduzioni eventualmente applicate;
  - f. carta dei servizi.
2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.
3. Il Gestore garantisce inoltre alla singola utenza il rispetto degli elementi informativi minimi previsti dalla Delibera AREGA 444/2019/R/rif dei 31 ottobre 2019

#### **ART.48 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore senza costi aggiuntivi a carico dell'utente.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica e tramite posta elettronica certificata nel caso di utenza non domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
3. Per importi superiori a 50 €, il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti se l'utente ne fa richiesta entro *[specificare il numero di giorni]* successivi alla data di scadenza della bolletta, di persona presso gli sportelli del Gestore o tramite richiesta scritta, previa valutazione da parte del Gestore della regolarità dell'utente nei precedenti pagamenti. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del tasso BCE incrementato di 3,5 punti percentuali, calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.
4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente *[indicare il numero di giorni, es. 30 giorni solari]* dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento avente valore di messa in mora, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportato in fattura pari al vigente tasso legale maggiorato di tre punti percentuali. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle eventuali spese di notifica postali.
5. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della tariffa prevista all'ART.51 -

#### **ART.49 - Riscossione**

1. Il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.
2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

#### **ART.50 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso



entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta del Servizio.

2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

#### **ART.51 - Sanzioni**

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art.

n.	VIOLAZIONE	SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della tariffa	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
4	Mancata comunicazione di variazione degli elementi relativi alla tariffa e/o del venire meno delle condizioni di riduzione	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diversi dai residenti entro i termini	€ 50,00	€ 500,00	100% degli importi non versati

6	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
7	Conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.
4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'ART.9 - , concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residuo, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del *[specificare la %]* fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **ART.52 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa, avanzando eventuali reclami motivati, ai quali il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta. I reclami possono essere avanzati dall'utente esclusivamente in forma scritta, avvalendosi anche delle proprie forme associative.
4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

### **CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

---

#### **ART.53 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **ART.54 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/202.....



**ALLEGATO 3 - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI  
FUORISCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA AI SENSI DELL'ART. 198  
COMMA 2-BIS DEL D.LGS 152/2006**

*[Inserire lo schema di modello: il modello dovrà contenere le informazioni di cui all'art. 17 comma 2 del regolamento]*

**ALLEGATO 4 - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI REINTEGRO  
NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA**

*[Inserire lo schema di modello]*

**ALLEGATO 5 - MODELLO PER LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI  
RELATIVI AI RIFIUTI URBANI AVVIATI AUTONOMAMENTE A RECUPERO AI  
SENSI DELL'ART. 198 COMMA 2-BIS DEL D.LGS 152/2006**

*[Inserire lo schema di modello: il modello dovrà contenere le informazioni di cui all'art. 17 comma 8 del regolamento]*

**ALLEGATO 6 - MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI RIFIUTI AVVIATI  
AUTONOMAMENTE A RICICLO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 649 DELLA L.  
147/2013**

*[Inserire lo schema di modello]*

**ALLEGATO 7 - MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE  
RIDUZIONI SUL COMPOSTAGGIO INDIVIDUALE**

*[Inserire lo schema di modello]*

### [i] Definizione della percentuale di abbattimento

---

Per l'identificazione della percentuale unica di abbattimento si dovrebbe tenere conto della Sentenza n. 10548 del 28 aprile 2017 della Corte di Cassazione ([hTCPs://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-10548-del-28-04-2017](https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-10548-del-28-04-2017)) che si è espressa in materia ed ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui un Comune aveva applicato forfettariamente percentuali di riduzioni diverse alle diverse tipologie di utenze non domestiche. La parte fissa della Tariffa può essere ridotta o addirittura azzerata in alcune tariffative ipotesi previste dall'art. 62, del Dlgs. n. 507/93. Stabilire infatti percentuali di riduzioni differenziate implica l'onere per il Comune/gestore di giustificare tecnicamente le motivazioni oggettive per cui ad una categoria di utenze non domestiche viene applicata una percentuale di riduzione diversa da quella applicata ad un'altra categoria anche se per entrambe le categorie si verifica lo stesso caso di *“impossibilità di delimitare le superfici con produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati”*. In caso di impossibilità di delimitare le superfici con produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile potrebbe essere calcolata applicando una riduzione forfettaria uguale per tutte le categorie di utenze non domestiche esclusivamente per le superfici dello specifico locale o della specifica area su cui si producono in misura presumibilmente uguale sia le quantità rifiuti assimilati che quelle di rifiuti speciali non assimilati senza introdurre elementi potenzialmente passibili di impugnazione per contestata *“arbitrarietà”* nella fase di scelta delle suddette diverse percentuali di abbattimento che potrebbero essere contestate in quanto arbitrariamente maggiori per alcuni categorie e minori per altre categorie di utenze non domestiche.

### [ii] Tariffabilità dei magazzini

---

L'art.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai *“magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive”*. Il concetto di porzione o di *“parte di aree”*, come sottolineato nello schema di modifiche al regolamento Tari predisposto da IFEL in data 25 maggio 2021, è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta. Nel merito della tariffabilità dei magazzini si segnala l'interpretazione (discordante) fornita dal MiTE/MEF, nella circolare n. 37259 del 12 aprile 2021, nella quale si legge *“le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile”*.

Tale interpretazione è stata confermata da Claudia Rotunno – Direzione Legislazione tributaria e federalismo fiscale, Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - e da Laura D'Aprile – Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti verdi del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) - in occasione del webinar organizzato da Confindustria il 16 giugno 2021 dal titolo: *“Le novità in materia di classificazione dei rifiuti e le conseguenze per le imprese ai fini TARP”*. Con riferimento alle

---

“attività industriali” i relatori hanno confermato la mancanza di produzione di rifiuti urbani sulle aree dove avviene la lavorazione industriale nelle quali **devono essere ricompresi anche i magazzini di materie prime di merci e di prodotto finito**, in quanto la produzione si estrinseca in vari passaggi che vanno dal prelievo delle materie prime allo stoccaggio del prodotto finito realizzato.

Si ritiene che l'interpretazione fornita da IFEL nel merito dell'inclusione di parte delle superfici dei magazzini di prodotti finiti o comunque dei magazzini di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive tra le superfici che contribuiscono al calcolo della tariffa, sia corretta. L'interpretazione fornita dal MiTE-MEF non trova infatti riscontro, almeno per il momento, nella normativa fiscale dettata dalla legge 147/2013 e nella consolidata dottrina giurisprudenziale sull'argomento.

Tuttavia, la scelta di considerare nel calcolo della TCP anche quota parte delle superfici dei magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti deve essere attentamente valutata, considerati gli elevati rischi (quasi una certezza) di contenziosi con le imprese.

### **[iii] Conferimenti minimi e tariffa puntuale**

---

La facoltà per le UND di conferire al di fuori servizio pubblico di raccolta i propri rifiuti urbani avviati a recupero introdotta dal comma 2-bis dell'articolo 198 del d.lgs. 152/2006 riguarda anche i rifiuti urbani indifferenziati. I rifiuti indifferenziati possono infatti essere avviati a recupero energetico in impianti di termovalorizzazione sulla base di accordi con operatori privati (o con il gestore del servizio pubblico che opera anche sul mercato). Il relativo codice EER 200301 è infatti espressamente ricompreso nell'allegato L-quater del D.lgs 152/2006. Nel caso di una UND che si avvalga di tale facoltà per tutti i propri rifiuti urbani, l'art. 238 comma 10 dispone che le riduzioni tariffarie debbano riguardare la **componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, ovvero l'intera quota variabile della tariffa**. In tal caso pertanto l'UND non dovrà essere tenuta a corrispondere la quota variabile legata ai conferimenti minimi obbligatori. Resta invece dovuta la quota fissa della TCP.

### **[iv] Aziende agricole e connesse**

---

La questione della tariffabilità (o meno) delle aziende agricole per connessione e delle attività agro-industriali si presenta particolarmente complessa alla luce dei seguenti elementi:

- Il D.lgs 116/2020 (che recepisce le Direttive 851 e 852/2018) sembra escludere “tout court” le aziende agricole e connesse dal novero delle UND suscettibili di produrre rifiuti urbani”, infatti:
  - L'art. 184 del TUA include “tout-court” tra i rifiuti speciali *“i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca”*
  - L'allegato L-quater specifica espressamente che *“Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da **attività agricole e connesse** di cui all'art. 2135 c.c.”*

- 
- L'allegato L-quinquies specifica espressamente che *“Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile”*
  - L'esclusione di tutte le tipologie di rifiuti (inclusi i rifiuti simili per natura e composizione a quelli di cui all'allegato L-quater) dal novero dei rifiuti urbani, qualora prodotti dalle attività agricole e connesse, appare incoerente con la definizione di rifiuti urbani fornita dalla Direttiva 851/2018 (di cui il D.lgs 116/2020 costituisce recepimento), la quale esclude dal novero dei rifiuti urbani i soli rifiuti dell'agricoltura ovvero della produzione agricola.
  - Il parere controverso fornito dal MiTE-MEF nella circolare del 12 Aprile 2021: nella circolare si evidenzia come **la previsione contenuta nell'allegato L-quinquies** *“Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe”* **possa essere applicata alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche riportate nel citato allegato.** Per questi motivi, per le suddette utenze, nella nota interministeriale, si ritiene che debba ritenersi ferma la possibilità di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater della Parte quarta del D.lgs. 152/2006. Quest'ultima indicazione, sembra essere palesemente contraddittoria poichè da un lato afferma che alcune attività connesse all'agricoltura sarebbero suscettibili di generare i nuovi rifiuti urbani non domestici, dall'altro prevede la possibilità di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio.

Alla luce di tali elementi, risulta condivisibile la posizione assunta da IFEL nella nota del 25 maggio 2021 che accompagna lo Schema di regolamento TARI di recepimento del D.lgs 116/2020 che si riporta di seguito in forma integrale:

«Si ritiene che la normativa nazionale vada letta ed interpretata alla luce della Direttiva 2008/98/CE, la quale precisa che non sono rifiuti urbani i *“rifiuti dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca”*, non includendo i rifiuti che si producono nelle attività qualificate come agricole *“per connessione”*, come gli agriturismi o le attività agro-industriali, nelle quali - come è noto - si producono prevalentemente rifiuti elencanti nell'allegato L-quater (urbani). Conseguentemente, occorre distinguere tra i rifiuti derivanti dall'attività agricola, anche per connessione, e le attività che pur qualificate agricole dal legislatore italiano, sono produttive di rifiuti urbani come quelli prodotti in un agriturismo o negli uffici e magazzini di un'impresa agro-industriale di trasformazione e commercializzazione. D'altro canto, lo stesso allegato L-quinquies valorizza, a prescindere dall'elencazione delle attività, la tipologia dei rifiuti, includendo le *“attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti”*, mantenendo così una coerenza sistemica della nuova definizione di rifiuti più incentrata sulla composizione degli stessi che sul luogo di produzione. Pertanto, gli agriturismi e le aziende agro-industriali potranno continuare ad essere assoggettati alla Tari, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani. Rimane ferma, ovviamente la facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico delle aziende in questione, nonché la loro possibilità di sottoscrivere una convenzione col gestore per il conferimento dei rifiuti speciali, la quale però si pone al di fuori del campo di applicazione della TARI. Appare anche in questo caso auspicabile un intervento normativo che risolva i dubbi interpretativi da più parti sollevati.»



---

Si evidenzia inoltre che l'esclusione anche delle attività agricole «per connessione» dal novero delle attività suscettibili di produrre rifiuti urbani comporterebbe, oltre all'esclusione di tali attività dalla tariffazione (sia quota fissa che variabile):

- l'impossibilità per le imprese agricole e attività connesse di conferire rifiuti di qualsiasi natura al servizio pubblico, indipendentemente dalla tipologia di rifiuto;
- l'applicabilità, in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti prodotti dalle attività agricole e connesse delle **sanzioni** di cui all'articolo 256, comma 2, del D.lgs. 152/2006, come previsto dal quarto ed *ultimo* periodo dell'art.1 comma 649 della L.147/2013 che dispone che “*Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, co. 2 del TUA.*”

#### **Sanzioni di cui all'art. 256 comma 2 del D.lgs. 152/2006**

- arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Diversamente, adottando l'interpretazione fornita dal MiTE/MEF, le aziende agricole per connessione dovrebbero rientrare nella tariffazione fino a quando non dimostrino di aver stipulato un accordo con il gestore del servizio pubblico (o con soggetto qualificato sul mercato) per il conferimento di tutti i propri rifiuti. In tal caso, tali utenze, diversamente dalle altre, dovrebbero essere escluse dal pagamento sia della parte variabile che dalla parte fissa della Tariffa e, in caso di accertato conferimento dei propri rifiuti al servizio pubblico, dovrebbero essere sanzionate ai sensi dell'articolo 256, comma 2 del D.lgs. 152/2006.

#### **[v] Assunzione di un numero presuntivo di occupanti**

---

Si evidenzia che l'assunzione di un numero presuntivo di occupanti risulta un criterio legittimo (Cassazione, sentenza 8383/2013) purché sia meramente suppletivo, e fatta salva la prova contraria del contribuente, il quale ha sempre la possibilità di indicare il dato effettivo che deve essere però documentato con l'autocertificazione della composizione del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune di residenza come da modulo di autocertificazione che deve essere allegato.

#### **[vi] Possibilità di utilizzo della categoria 20 (ex DPR 158/99) ai fini della classificazione delle attività industriali**

---

La classificazione delle utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'Allegato L-quinquies del D.lgs 152/2006 introdotta a seguito del recepimento del D.lgs 116/2020 pone un problema di interpretazione rispetto alla possibilità o meno di continuare ad utilizzare la categoria 20 (per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) o la categoria 14 (per i comuni con popolazione inferiore a

---

5.000 abitanti) di cui rispettivamente alle tabelle 3a e 3b del DPR 158/99. Nel merito la circolare del MiTE-MEF del 12 aprile 2021 sembra affermare di no:

*“Per la tariffazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D.P.R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006”.*

Si ritiene, diversamente, che le categorie di contribuenza possano rimanere quelle del DPR.158/99 il quale non risulta interessato da alcuna modifica normativa. Altrettanto dicasi per l'art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati”* dal DPR 158/99.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene che:

- I Comuni possono continuare ad approvare la categoria 20 - *“Attività industriali con capannoni di produzione”*, o l'analoga categoria 14, se Comune con meno di 5 mila abitanti.
- I Comuni possano legittimamente, ma non obbligatoriamente, assoggettare i vari locali a seconda della loro specifica destinazione.

#### **[vii] Commisurazione della parte variabile della tariffa**

---

La facoltà per le UND di conferire al di fuori servizio pubblico di raccolta i propri rifiuti urbani avviati a recupero introdotta dal comma 2-bis dell'articolo 198 del d.lgs. 152/2006 **riguarda**, come già evidenziato nella nota **[iii]**, **anche i rifiuti urbani indifferenziati**. Nella definizione dei criteri e delle modalità di calcolo della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche bisognerà pertanto tenere in debito conto tale facoltà prevedendo **almeno** due componenti: una relativa ai costi di gestione della frazione residua; un'altra relativa ai costi di gestione delle frazioni da raccolta differenziata. In assenza di misurazione puntuale delle frazioni da RD, la componente variabile della tariffa relativa ai costi di gestione delle RD può essere determinata, ad esempio, utilizzando:

- i coefficienti di produttività specifica del DPR 158/99;
- coefficienti di produttività specifica elaborati a seguito di campagne di misurazione dedicate;
- la volumetria dei contenitori per la RD eventualmente assegnati all'utenza; in caso di conferimenti per le frazioni da RD aggiuntivi rispetto allo standard, andrebbero considerati anche tali svuotamenti aggiuntivi.

#### **[viii] Tariffa per utenze mercatali**

---

Nel caso specifico delle utenze mercatali, è di fondamentale importanza distinguere tra “occupazione occasionale” e “occupazione permanente”. Limitatamente ai casi di **occupazioni temporanee** (che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare), dal 1° gennaio 2021 si applica infatti il **canone unico** (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) introdotto dalla **L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020)**. I Commi 837 e 838 della predetta legge dispongono infatti quanto segue:

---

**Comma 837:** “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”

**Comma 838:** “Il canone di cui al comma 837 [...] sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, **limitatamente ai casi di occupazioni temporanee** di cui al comma 842 del presente articolo, **i prelievi sui rifiuti** di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. “. Si evidenzia che il nuovo canone **non ha natura tributaria, bensì patrimoniale** e potrà quindi essere riscosso solo in sede ordinaria:

- **senza possibilità di emettere avvisi di accertamento** (e quindi di sanzioni proporzionali alle somme non versate)
- ma applicando solo **sanzioni per violazione delle norme regolamentari**.

Diversamente, nel caso di occupazione permanente (che si protrae per tutto l'anno), la parte variabile della TTP comprende, come da definizione, i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

#### **[ix] Scadenze per la comunicazione di fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta**

---

Alla luce dei chiarimenti forniti dal MiTE e dal MEF il 25 maggio 2021, i Comuni possono deliberare in via regolamentare una scadenza più ampia rispetto a quella ordinaria, per le comunicazioni relative alle annualità successive al 2021. Si ritiene, invece, che il termine fissato dalla legge non possa essere ridotto, poiché ciò restringerebbe l'esercizio della facoltà delle UND di ricorrere al mercato.

#### **[x] Obblighi di permanenza nel servizio pubblico per le UND che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 198 comma 2-bis**

---

Il comma 10 dell'articolo 238 del D.lgs 152/2006, prevede che «Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale». Alla luce della lettera della legge, in caso di omissione della comunicazione, si dovrebbe desumere che l'impresa sarà obbligata ad avvalersi del gestore pubblico per almeno 5 anni. Tuttavia, alla luce dei chiarimenti forniti dal Mef e dal MiTE il 25 maggio 2021 che richiamano i rilievi forniti dall'Agcm (*AS1730 del 22 marzo 2021 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021*) si ritiene che l'UND non sia vincolata a rimanere nel servizio pubblico per 5 anni e che la scelta dell'uscita dal servizio pubblico possa essere operata annualmente.

---

«[...] Sulla base delle nuove disposizioni approvate nel DL sostegni, emerge chiaramente la possibilità di optare annualmente per la scelta del regime di riferimento, in aderenza ai rilievi dell'Agcm [...]»

«[...] Andrebbe garantito un periodo minimo (n.d.r. di permanenza all'interno del servizio pubblico). Tuttavia, resta confermata la libera scelta nella medesima ratio suggerita dalla Agcm.»

---

#### [xi] Indicazioni per semplificare le attività di controllo dei Comuni nel merito dei rifiuti avviati a recupero ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis

---

Come evidenziato nello schema di modifiche al regolamento Tari del 25 maggio 2021 predisposto da IFEL, si ritiene utile, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei Comuni in tema di controlli dei quantitativi prodotti, richiedere alle UND una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

---

#### [xii] Agevolazioni per avvio autonomo a riciclo ex art. 1, comma 649 della L. 147/2013

---

Come noto, le disposizioni di cui all'art. 238 comma 10 non sono coordinate con le disposizioni di cui all'art. 1 comma 649 della Legge 147/2013 sulle riduzioni applicabili per l'avvio autonomo a riciclo il quale dispone che *“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”*. Quest'ultima norma, in primo luogo, contiene ancora il riferimento ai rifiuti assimilati, categoria non più esistente, per cui si ritiene che lo stesso vada inteso come sostituito con i “rifiuti urbani”, secondo la nuova classificazione dei rifiuti recata dal d.lgs. n. 116 del 2020, coerentemente con la normativa dell'Unione europea. Per quanto riguarda, invece, il coordinamento del comma in questione con il nuovo art.238, co.10, del Testo unico ambientale, la circolare Mite, ritiene di dover aggiornare il co. 649 della legge 147/2013, estendendo la riduzione della quota variabile della Tari in caso di avvio a recupero, anziché di avvio a riciclo, sulla base dell'assunto secondo il quale *“il comma 649, dell'art. 1, della legge n. 147 del 2013, in relazione alla disciplina della TARI attualmente vigente, presenta forti analogie con le disposizioni inserite nel comma 10 dell'art. 238 del TUA, le quali dovrebbero essere quindi lette in combinato disposto con la vigente disciplina di cui alla legge n. 147 del 2013”*.

Nel merito, come correttamente sottolineato da IFEL nella *“Nota introduttiva allo schema di Regolamento TARI adeguato alle disposizioni del d.lgs. n. 116 del 2020”*, si evidenzia che:

- nel nostro ordinamento non esiste alcun principio di “aggiornamento” delle norme, tanto più se attuato attraverso una circolare ministeriale, peraltro con riferimento ad una disciplina tributaria, ovvero ad una disciplina speciale;
- il co. 649 della legge 147/2013 **[che parla di riciclo]** non è stato inciso dalla disciplina dettata dal D.lgs 116/2020 né dalle norme successivamente emanate e rimane pertanto “diritto vivente” di rango primario non modificabile da una fonte di rango secondario.

---

Pertanto, nello schema di modifiche regolamentari proposto da IFEL, come nella presente bozza di regolamento tipo vengono indicati due distinti articoli, distinguendo i due diversi concetti di “riciclo” e di “recupero” in base alle relative discipline previste dalla normativa vigente (art.1, co. 649 della legge 147/2013 e art.238 co.10 del d.lgs.152/2006). Tale possibilità è liberamente esercitabile dal Comune, e trova il suo fondamento sia nel rispetto della ratio del comma 649, sia nel rispetto di quanto previsto dai novellati articoli 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006.

A supporto di tale impostazione si rileva inoltre che:

- nel caso di “attualizzazione” delle disposizioni relative alle riduzioni per l’avvio autonomo a riciclo di cui al comma 649 della L. 147/2013, secondo l’impostazione fornita dal Mite, ovvero nel caso in cui le riduzioni ex comma 649 vengano riconosciute per l’avvio autonomo a recupero, le UND beneficerebbero di una scontistica analoga a quella prevista dall’art. 238 comma 10 (che si applica al caso di avvio autonomo a recupero della **totalità** dei rifiuti urbani prodotti dall’UND) senza dover sottostare al vincolo dei 5 anni previsto in tale caso. Qualora l’UND non opti per l’uscita dal servizio pubblico di raccolta ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis e avvii autonomamente a recupero ai sensi del comma 649 le diverse tipologie di rifiuti urbani prodotti fino al 100% degli stessi, beneficerebbe infatti di una scontistica pari alla totalità della parte variabile della tariffa senza la necessità di optare per la fuoriscita dal servizio pubblico;
- l’equiparazione del riciclo al recupero, dal punto di vista delle riduzioni applicabili, potrebbe costituire un “incentivo” alle UND ad avviare i propri rifiuti a recupero energetico invece che a riciclo il quale richiede una corretta differenziazione dei flussi e condizioni di mercato favorevoli (rispetto all’avvio a recupero). Tali condizioni, come noto, non si verificano per alcune tipologie di rifiuti (es. per gli imballaggi in plastica), o sono soggette a fluttuazioni (es. imballaggi in carta e cartone, legno) che potrebbero spingere le imprese ad optare per il recupero energetico quale soluzione organizzativamente ed economicamente più vantaggiosa rispetto al riciclo, in contrasto con gli obiettivi di riciclo stabiliti dalle norme europee e nazionali.

Una “terza via” (tra quella scelta da IFEL che prevede il riconoscimento delle riduzioni ex co. 649 per il “solo” avvio autonomo a riciclo e quella proposta dal MITE, di riconoscerle per l’avvio autonomo a recupero) potrebbe essere quella di prevedere una doppia scontistica con riferimento al co. 649 diversificata a seconda del fatto che i rifiuti vengano avviati a riciclo o ad altre operazioni di recupero di cui all’allegato C del D.lgs 152/2006. Tale scelta rappresenta di fatto un compromesso tra le due opzioni illustrate e permetterebbe di riconoscere comunque delle riduzioni alle UND per l’avvio autonomo a forme di recupero diverse dal riciclo di parte dei propri rifiuti. La scontistica da applicare in tal caso dovrebbe essere inferiore alla scontistica applicata per l’avvio autonomo a riciclo, in linea con la “preferibilità ambientale” di tale destinazione. Si evidenzia che in tal caso, l’avvio autonomo a recupero energetico (R1) della frazione residua (o di altre frazioni) beneficerebbe comunque di riduzioni tariffarie legate al mancato conferimento al servizio pubblico di raccolta. Nel caso di frazioni generalmente riciclabili (es. imballaggi in carta e cartone o in plastica), la scontistica sarebbe maggiore nel caso del riciclo e inferiore nel caso del recupero energetico.

---

### [xiii] Riduzioni per il compostaggio di comunità

---

A valle delle modifiche apportate dal D.lgs. 116/2020, non vi è più alcun riferimento nel D.lgs 152/2006 alle riduzioni facoltative per il compostaggio di comunità previste dal vecchio articolo 180 comma 1-septies, del d.lgs. 152/2006 che recitava:

*“1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 199 del presente decreto. **I comuni possono applicare una riduzione sulla tariffa di cui all’articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.**”*

Il D.lgs. 116/2020 ha inoltre abrogato il comma 1-octies dell’art. 180 del Dlgs 152/2006 sulla base del quale era stato adottato il regolamento sul compostaggio di comunità *“DECRETO 29 dicembre 2016, n. 266 - Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, **comma 1-octies**, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.”*

*“1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell’autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.”*

Il nuovo Articolo 182 ter (Rifiuti organici) dispone nel merito che (cfr. comma 3) *“Le attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendono oltre all’autocompostaggio anche il compostaggio di comunità **realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute.**”*

Al momento non risulta chiaro se:

- l’abrogazione del comma 1-octies comporti anche l’abrogazione del Regolamento sul compostaggio di comunità anche alla luce del fatto che si prevede di stabilire con decreto del MATTM (oggi MiTE) di concerto con il Ministro della salute **“criteri operativi e procedure autorizzative”** per il compostaggio di comunità;
- nelle more dell’adozione da parte del MATTM (oggi MiTE) dei nuovi **“criteri operativi”** e delle **“procedure autorizzative”** per il compostaggio di comunità ha ancora senso prevedere riduzioni facoltative nei regolamenti per il compostaggio di comunità;
- in assenza di una esplicita previsione della facoltà per i comuni di prevedere tali agevolazioni nei regolamenti tariffari, tali riduzioni possano continuare ad essere coperte dalla TARI;